

STATUTO

ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA DEI
SARACENI 6

Numero REA: FG - 337011

Codice fiscale: 04550470712

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. 1657 Racc. 1268

S T A T U T O

della

"Atlante Società Cooperativa Sociale ETS"

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"Atlante Società Cooperativa Sociale ETS"

regolata dalle seguenti disposizioni:

- disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

- disposizioni contenute nel decreto legislativo 117/2017, sue modifiche e integrazioni (c.d. Codice del Terzo Settore);

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla

società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Manfredonia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasettantacinque e potrà essere prorogata con deliberazione dall'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale

La cooperativa ha scopo mutualistico, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata:

A) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane,

inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

In particolare, la società ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzare e coordinare il lavoro dei soggetti coinvolti, promuovendone la formazione e la crescita personale;

b) stabilire contatti con la cittadinanza e rapporti con gli enti pubblici o privati presenti sul territorio, nel rispetto

dei rispettivi ruoli, per quanto contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali

c) realizzare iniziative e servizi di tipo educativo, culturale formativo, ricreativo, sociale assistenziale e sanitario in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere;

d) realizzare percorsi di tipo riabilitativo e psicoterapico multidisciplinari che prevedono la collaborazione di neuropsichiatri, psichiatri, psicoterapeuti di diversa formazione, pedagogisti, educatori, genetisti, psicoeducatori, logopedisti, e tutte le figure che sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi che la società si propone di raggiungere;

e) istituire centri per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, centri diurni o comunità residenziali per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico in soggetti nei vari momenti del ciclo di vita;

f) istituire un servizio di consulenza, anche telefonica, al fine di fornire al pubblico le necessarie informazioni base e di orientamento per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle problematiche organiche, psichiche, relazionali e socio-ambientali ad esso correlate;

g) creare gruppi di sostegno, auto-aiuto e terapeutici;

h) realizzare incontri individuali e collettivi con i familiari degli assistiti;

i) creare interventi per la cura e la ricerca di tutte le problematiche di tipo cognitivo, relazionali, psicologiche presenti nei diversi momenti del ciclo di vita;

j) organizzare momenti ricreativi per favorire il processo di socializzazione e inclusione, attraverso attività ricreative, ludiche, cineforum, attività teatrali, attività musicali e ogni altra attività che possa promuovere la socializzazione in soggetti autistici o con disagio psicosociale;

k) effettuare prestazioni anche a domicilio che possano favorire il processo riabilitativo legate allo spettro autistico;

l) effettuare attività di psicologia domiciliare per tutte le patologie che prevedono disagio o emarginazione psicosociale;

m) favorire l'integrazione scolastica attraverso interventi di formazione e informazione con il corpo docente, operatori scolastici e familiari;

n) la realizzazione di progetti di formazione e prevenzione in materia di salute psico-fisica, di emarginazione o di disagio psicosociale;

o) l'organizzazione di gruppi di sostegno per il trattamento di patologie di natura psico-fisica;

p) effettuare campagne di educazione sanitaria al fine di prevenire patologie e disagi di varia natura compresenti nei disturbi dello spettro autistico e delle diverse patologie psicologiche e delle sindromi atipiche;

q) la realizzazione di programmi di ricerca, con prospettive di progresso nel campo della diagnosi, prevenzione e cura, al fine di rendere possibile e migliorare la realizzazione degli scopi istituzionali della Cooperativa;

r) promuovere la diffusione a livello regionale e nazionale della Cooperativa medesima e dell'attività svolta, anche mediante diffusione di materiale scientifico ed informativo di inerenza, nel rispetto dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

s) stabilire rapporti organici con le università e con ogni altro organo, ente o associazione scientifica avente analoghe finalità;

t) organizzare corsi, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa per informare sulle nuove acquisizioni scientifiche e su nuove prospettive di ricerca, nonché per indurre collegamenti tra la Cooperativa e le Istituzioni Scientifiche nazionali ed internazionali, al fine di agevolare e migliorare la realizzazione dello scopo istituzionale dell'Ente;

u) istituire centri di accoglienza e residenziali per soggetti in stato di disagio o emarginazione psico-sociale.

v) In maniera strumentale al conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali;

w) Potrà coadiuvare campagne di sensibilizzazione delle problematiche legate a tutti i disturbi della neurodiversità e delle sindromi atipiche e gestire reinvestendo secondo i fini del proprio oggetto sociale, donazioni provenienti da Enti Pubblici e / o privati

x) organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc...) rivolti a persone disabili;

y) avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale - attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;

z) condurre attività produttive, agricole e di commercializzazione e servizi, per consentire un miglior inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti e i soggetti deboli elencati nello scopo sociale e al punto 1, previa presa in carico dalla cooperativa attraverso le attività educative, assistenziali, terapeutiche e formative di cui sopra;

aa) programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;

bb) programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani,

compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;

cc) programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;

dd) programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;

ee) programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;

ff) programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;

gg) programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;

hh) programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socio-terapia, arteterapia, "pet-therapy" e altre; pertanto la cooperativa potrà svolgere attività di cura, accudimento, pensione, custodia e assistenza degli animali da compagnia, anche mediante la gestione di strutture dedicate (pensioni, alberghi, asili per animali), finalizzate a realizzare progetti educativi, formativi e terapeutici basati sulla relazione uomo-animale, tipo pet therapy;

ii) programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;

jj) realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;

kk) programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.

Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la Cooperativa potrà partecipare a bandi e assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Province, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle norme di legge in materia di cooperative sociali.

Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei.

All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Cooperativa; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi. La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono

attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
In relazione agli scopi di cui sopra la cooperativa potrà esplicare quelle attività che fossero promosse dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e da Enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati.

La cooperativa potrà ricevere, in qualunque forma ammessa dalla legge, da privati, enti pubblici, società o istituti, donazioni, lasciti, provvidenze, finalizzati al perseguimento degli scopi sociali, ivi inclusa la destinazione del 5 per mille o altre forme di sovvenzionamento.

La società cooperativa inoltre con deliberazione dell'organo amministrativo potrà:

- consorziarsi con altre società ed imprese pubbliche e private, aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio, per rendere più efficace la propria azione;
- promuovere e costituire corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche per favorire la nascita di uno stabile rapporto di servizio tra mondo della scuola e del lavoro.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, anche a mezzo di strumenti finanziari, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992 n.59,

l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o

private i cui statuti consentano espressamente il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Categorie di Soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; - non è esclusa la presenza di dipendenti che non siano soci;

b) soci volontari che prestano gratuitamente la loro opera per il perseguimento degli scopi sociali.

Possono essere loro corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate;

c) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;

d) categoria speciale di soci in ragione dell'interesse alla formazione del socio cooperatore o al suo inserimento nell'impresa, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, il cui numero non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di interesse alla formazione: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, nel rispetto del disposto dell'art.2527 terzo comma c.c..

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno gg. 30. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare

del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione:
 - a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
 - a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 5.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale si indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale ed attività svolta;
- b) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui al successivo art. 14.

Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata all'interessato, unitamente alle motivazioni. Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 giorni potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea. Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma che verrà deliberata dall'Assemblea per ciascun esercizio sociale, in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo può essere effettuato a rate. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva ordinario.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio previste dal presente statuto;
- c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per: recesso, esclusione, morte, nonché per scioglimento volontario o liquidazione concorsuale, per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con racc. A/R ovvero controfirmata a mano per

ricezione dal rappresentante della cooperativa. Essa ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso è consentito al socio che abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i presupposti ed i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse della società ai sensi dell'art.2532 secondo comma c.c..

Art. 11 - Esclusione, Decadenza

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;

e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi sociali;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente

deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso

alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un solo socio la società potrà continuare con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè questi vi consentano e abbiano i requisiti per

l'ammissione.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta nel termine di 60 giorni dalla approvazione del bilancio.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione e dalle altre fonti previste dalla legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 15 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo; si applicherà l'articolo 2530 c.c..

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Bilancio annuale - Riserve - Ristorni

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 giorni, qualora ricorrano particolari esigenze della società, segnalate dagli

amministratori.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci ad integrazione del trattamento economico, in veste di ristorno.

L'attribuzione di ristorni viene effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti di legge.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) per almeno il 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16/12/1977 n. 904;

b) una quota, nella misura di legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 - comma 4 - L. 31/01/92 n. 59;

c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59;

d) un dividendo ai soci, (nei limiti fissati dall'articolo 2545 quinquies c.c.) ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a quella prevista dall'art. 2514 primo comma lettera A) e dalle altre leggi in materia;

e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies del c.c.;

f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva legale di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione);

c) il collegio sindacale o revisore (se nominato).

A) ASSEMBLEA

Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta

l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i

soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea, nei casi imposti dalla Legge, deve essere convocata da uno o più amministratori anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea, negli altri casi, potrà essere convocata oltre che da uno o più amministratori, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r., o consegnata a mano e controfirmata per ricezione, con fax o telegramma, con posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio.

Art. 20 - Svolgimento dell'Assemblea e Delega Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve

essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. Ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e ai sindaci, se nominati. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. Al presidente dell'assemblea spettano i poteri di cui all'art. 2479-bis comma 4 c.c. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio. Sono salve le deroghe stabilite per i soci iscritti nelle categorie speciali. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, anche nell'ipotesi in cui il relativo verbale vanga redatto da Notaio, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativi verbali:

- che siano presenti allo stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione o il Notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dall'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura dalla società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 21 - Verbale

Il verbale delle modificazioni dell'atto costitutivo di

nomina
e revoca dei liquidatori e della revoca dello stato di
liquidazione, è redatto dal Notaio, ai sensi dell'art. 2480
c.c..
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in
allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per
allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzianti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 22 - Competenze
L'assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate
dalla Legge e dal presente statuto; in particolare sono
riservate alla competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
b) la nomina e revoca degli amministratori, la determinazione
del relativo compenso e la scelta tra i vari sistemi di
amministrazione;
c) la nomina e revoca dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale e la determinazione del relativo compenso;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
liquidazione;
g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
h) l'approvazione dei regolamenti interni;
i) l'autorizzazione di cui all'art. 2524 ultimo comma C.C.
l) la destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere
attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
• emissione di titoli di debito;
• emissione di strumenti finanziari.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere
effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi
mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio
stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 23 - Quorum Costitutivi e Deliberativi
L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti in assemblea.
Nei casi previsti dal precedente art. 22 lett. d), e) ed f) è
comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà dei soci regolarmente iscritti
nel libro soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del

presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Art. 24 - Composizione

La cooperativa è amministrata, secondo quanto deliberato dalla assemblea ordinaria:

- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali.

Spetta al Presidente del consiglio di amministrazione la legale rappresentanza della società.

Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.

Art. 25 - Durata in carica

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili ed in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene idonei, a che i Consiglieri ed i sindaci effettivi siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete

quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 27 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere bilanci;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi della società, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite all'organo amministrativo dall'art. 29;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; l'organo amministrativo ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;
- m) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad altri suoi membri, determinando

nei poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 28 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze

Gli amministratori che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, se esistente, ovvero al presidente del collegio sindacale, se esistente, ovvero all'assemblea. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Art. 29 - Presidente, Poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato, senza preventiva delega, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente del consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a

soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE/REVISORE

Art. 30 - Composizione e durata

La società, qualora ricorrano i presupposti di legge, potrà alternativamente nominare:

- A) un Collegio sindacale, cui affidare, oltre al controllo sulla gestione, anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci siano revisori legali dei conti, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali);
- B) un Sindaco unico, cui affidare, oltre al controllo sulla

gestione, anche la revisione legale dei conti (qualora tale soggetto sia revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali);

- C) un Collegio sindacale cui affidare il controllo sulla gestione e nominare un revisore legale (o una società di revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;

- D) un Sindaco unico cui affidare il controllo sulla gestione

e nominare un revisore legale (o di una società di revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;

- E) un revisore legale dei conti (o di una società di revisione) cui affidare solo la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica

per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la durata della carica.

Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.. Ove il Collegio sia composto per intero da revisori contabili, ad esso potrà essere affidato il controllo contabile, in vece del revisore esterno.

Il collegio sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve altresì:

a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

b) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato esecutivo quando sia costituito;

c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di organo monocratico.

Art. 32 - Controllo Contabile

Pur in assenza di un obbligo normativo, ove i soci lo

ritengano, il controllo contabile della società sarà
effettuato conformemente alle previsioni di cui agli artt.
2409 bis, 2409 ter e del c.c.

In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina del revisore o
della società di revisione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2409 quater del c.c. e di quanto sopra disposto

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 33 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà
disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal
consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.
Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del
direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei
comitati tecnici, se costituiti, nonché i criteri cui il
consiglio d'amministrazione dovrà attenersi per stabilire le
mansioni dei singoli soci.

La parte del regolamento riguardante i diritti ed i doveri
dei soci volontari dovrà essere approvata singolarmente da
ciascun socio volontario.

Con regolamento interno può essere disciplinato puntualmente
lo svolgimento delle prestazioni mutualistiche ed i criteri
per la ripartizione dei ristorni, in proporzione all'attività
svolta ed alla qualità dello scambio mutualistico.

Art. 34 - Prestazioni lavorative del socio

La posizione giuridica del socio che con prestazione
lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione
dei programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai
risultati economici della gestione, si configura come
"lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di
patto societario. I soci suddetti non hanno veste di
lavoratori dipendenti.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme
previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 35 - Trattamento economico

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori della
cooperativa, spettano i residui attivi annuali
dell'esercizio. Il trattamento economico corrisposto ai soci,
durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di
riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti,
per i soci lavoratori subordinati e dalle disposizioni di
legge vigenti e future per i restanti casi, per le mansioni
di lavoro,

effettivamente espletate dai soci in relazione alle esigenze
tecniche e d'esercizio dell'impresa, compatibilmente con la
natura associativa del rapporto socio - cooperativo e
pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dall'Organo Amministrativo
salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi
dall'assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 36 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 37 - Requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 del Codice Civile

Si riassumono qui di seguito i requisiti della mutualità prevalente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel codice civile in tema di società cooperative e di società a responsabilità limitata, alle norme contenute nella legge 381/1991 in tema di cooperative sociali ed in quelle contenute nel Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.

F.to marginalmente: Castigliego Domenico Tommaso - Gianluca D'ambrosio - Benedetto Rinaldi - Martina Piemontese (notaio)
(vi è l'impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia, Autorizzazione n. 9138/98/2T del 21 maggio 1998 int.nota n.9973/575/01 del 7 dicembre 2001.